

Avviso n.1/2022
Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati
territoriali della Croce Rossa Italiana

FAQ

Agg. 4 agosto 2023

Finanziamento di sostegno

Criteri di ammissibilità per l'accesso al Fondo

1) Per accedere alle risorse del Fondo, il Comitato non deve aver registrato perdite consecutive nei conti economici relativi al triennio precedente all'esercizio in corso, salvo il caso di ricorso alle riserve disponibili a copertura di perdite di esercizio. A quale triennio devono riferirsi i conti economici oggetto di esame?

In considerazione delle finestre di accesso al Fondo di cui all'art. 7 dell'Avviso n.1/2021, il triennio precedente all'esercizio in corso si compone degli ultimi 3 bilanci di esercizio approvati alla data di presentazione dell'istanza.

In caso di candidatura entro la prima finestra di accesso in scadenza il 28 febbraio 2022 e qualora l'ultimo bilancio di esercizio approvato si riferisca all'anno 2020, il triennio dovrà includere gli anni sociali 2018, 2019 e 2020.

2) Possono presentare istanza di accesso al Fondo i Comitati che versino in una situazione di deficit patrimoniale qualora il Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti accertino che la ricezione del finanziamento richiesto sia atta a sanare solo parzialmente il passivo netto del Comitato?

Si registra un deficit patrimoniale (o passivo netto) qualora nello stato patrimoniale il totale delle passività abbia un importo maggiore del totale delle attività. Qualora nel bilancio si registri questa fattispecie, il Comitato non potrà presentare alcuna istanza di accesso al Fondo, salvo che il Consiglio Direttivo ed

il Revisore dei Conti non accertino che la ricezione del finanziamento richiesto non sia atta a sanare il passivo netto del Comitato e che, ad ogni buon fine, non si rilevino cause ostative o particolari rischi legati alla restituzione della somma richiesta, secondo il piano di rimborso concordato. Il deficit patrimoniale non potrà comunque eccedere l'importo massimo erogato.

3) Il Comitato proponente risulterà eleggibile qualora abbia rispettato la normativa associativa in materia di bilancio, in coerenza con il Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile, il Regolamento di contabilità, nonché l'art. 22.2 dello Statuto CRI. Ai fini della verifica di coerenza, quali documenti contabili dovranno essere considerati?

Tra i criteri di ammissibilità per l'accesso al Fondo rientra l'approvazione dei propri bilanci in coerenza con le disposizioni statutarie e regolamentari, con riferimento al bilancio preventivo e al bilancio d'esercizio approvati nel triennio individuato al punto 1 del presente documento.

Modulo D - Dichiarazioni Consiglio Direttivo

4) Il Modulo D - Dichiarazioni Consiglio Direttivo sarà considerato valido anche in assenza della sottoscrizione di uno o più membri del Consiglio Direttivo del Comitato territoriale proponente perché dimissionari, considerando che la data delle elezioni dei nuovi membri è fissata successivamente alla chiusura della finestra temporale di riferimento per la presentazione dell'istanza al Fondo?

Se le dimissioni presentate da uno o più membri del Consiglio Direttivo di un Comitato territoriale proponente hanno efficacia immediata, i Consiglieri dimissionari non sono tenuti a firmare il *Modello D*, in quanto il Consiglio Direttivo si intende composto dai soli membri rimanenti. In questo caso il Modello D sarebbe considerato valido se sottoscritto solo dai Consiglieri rimanenti in carica.

Nell'ipotesi in cui, invece, le dimissioni presentate da uno o più Consiglieri di un Comitato territoriale proponente abbiano decorrenza differita quindi non siano ancora efficaci, considerato che il Regolamento art. 3.2 lett.d prevede la sottoscrizione da parte di "tutti" i membri del Consiglio, i Consiglieri - seppur

dimissionari - sarebbero tenuti a firmare in quanto ancora in carica e membri del Consiglio Direttivo. In questo caso quindi, il Modello D sarebbe considerato valido solo se firmato da tutti i Consiglieri, anche quelli dimissionari.

Accesso al Fondo

5) Un Comitato territoriale soggetto a commissariamento, può presentare istanza di accesso al Fondo?

Possono presentare istanza di accesso al Fondo tutti i Comitati che abbiano i requisiti previsti dal Regolamento, anche se commissariati.

Versamento della quota annuale al Fondo da parte dei Comitati territoriali

6) Le quote associative relative ai Soci Sostenitori della Croce Rossa Italiana devono essere imputate nel calcolo dei tre decimi delle somme derivanti dal rinnovo annuale della quota associativa?

Come indicato nel Regolamento all'articolo 1.3, la rimessa annuale al Fondo versata da parte dei Comitati territoriali della CRI deriva esclusivamente dalle quote associative rinnovate dei Soci Volontari iscritti presso ciascun Comitato territoriale della Croce Rossa Italiana e non dalle quote dei soci sostenitori, che vengono quindi escluse dal calcolo della stessa.

7) Quali sono le coordinate del conto bancario su cui effettuare il versamento della quota annuale al Fondo?

Per l'anno 2022, come indicato dalla Lettera del Presidente Nazionale ai Comitati Territoriali prot. 2022/10282/CN/U del 15/03/2022, le coordinate sono le seguenti:

Beneficiario:	Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV
Nome e indirizzo dell'istituto:	Banca Cambiano – Via G. Vitelleschi, 32 – 00193 (RM)
IBAN:	IT34 X0842 5032 0000 0031 556541
Codice SWIFT:	CRACIT33
Causale:	Rimessa 2022 al Fondo CRI – Comitato di _____

8) In caso di trasferimento di uno o più Soci volontari presso un altro Comitato durante l'anno in corso, la quota di rimessa al Fondo viene versata dal Comitato che ha incassato la quota sociale del volontario anche se non è più presente nell'elenco soci del portale GAIA o viene versata dal Comitato dove attualmente il socio volontario svolge la sua attività?

La rimessa al Fondo deve essere versata dal Comitato che ha ricevuto e contabilizzato il pagamento della quota associativa annuale dei Soci Volontari. Ad esempio, se due Soci Volontari hanno versato la quota annuale presso il vostro Comitato e successivamente si sono trasferiti ad un altro, sarà comunque il vostro Comitato a versare la rimessa per conto di quei due Soci Volontari, anche se non più presenti su Gaia a causa del trasferimento.

Finanziamenti a disposizione

9) L'Art. 3 dell'Avviso 1/2022 riporta: "Prima dell'apertura della seconda, terza e quarta finestra di accesso, sarà resa pubblica la conferma o l'integrazione degli importi a disposizione". E' possibile che non ci siano quindi più fondi disponibili per le finestre di finanziamento successive?

No. L'ammontare dei finanziamenti disponibili per ogni finestra di accesso è confermato per tutta la durata dell'Avviso 1/2022 così come descritto all'Art. 3. L'ammontare dei finanziamenti disponibili per ogni finestra di accesso non può quindi diminuire ma solo essere integrato nel caso in cui si registri un avanzo nelle finestre precedenti (ad esempio, se non vengono impegnati tutti i

finanziamenti a disposizione nella finestra corrispondente, quello che avanza viene aggiunto alla finestra successiva).

Criteri di valutazione e selezione

INDICE DI LIQUIDITA' e INDICE ALFA

10) A pag. 6 dell'Avviso n. 1/2022 si specifica che "Entrambi gli indici sono calcolati sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio approvato": si deve quindi intendere che per il calcolo dell'I.L. bisogna fare riferimento a liquidità e passività al 31.12.2022? Inoltre, per crediti e debiti commerciali a breve, devono intendersi quelli da incassare/pagare entro 30 giorni o anche 60/90?

Si, per il calcolo dell'indice si deve considerare la liquidità risultante a fine esercizio. I debiti e crediti a breve sono quelli che rientrano nell'apposita sezione dello Stato Patrimoniale, e che hanno scadenza entro l'esercizio successivo.